



**COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO**  
Provincia di Benevento

**Verbale del Consiglio Comunale del 20/12/2018**

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,30 in Castelfranco in Miscano, nella sala Consiliare, su invito diramato dal Sindaco in data 12/12/2018 prot. n. 3945 e consegnato ai singoli componenti nei termini e con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Antonio Pio MORCONE

Consiglieri	Presenti
ANTONIO PIO MORCONE	SI
SCINTO IVAN	SI
D'ONOFRIO MICHELE	SI
ABBONDANDOLO LUCIA INCORONATA	SI
DE LEONARDIS EMILIO	NO
VERRILLI BRUNO	SI
DOTO DANIELE	NO
ROBERTI LEONARDO	NO
GIALONARDO PIETRO	NO
PANELLA MASSIMO MICHELE	SI
MAINIERO LUCIA	SI

**DELIBERAZIONE N. 24**

**Oggetto: Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del; d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione ed il relativo allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che l'Organo di revisione contabile, cui l'allegata proposta è stata trasmessa per l'acquisizione del parere, si è espresso favorevolmente (Verbale n. 12 del 10/12/2018 acquisito al prot. n. 3933 del 11/12/2018)

**ATTESA** la propria competenza a procedere;

**UDITO** l'intervento introduttivo del Sindaco il quale evidenzia che la ricognizione delle partecipate costituisce un atto dovuto e che al 31/12/2017, al termine di un percorso di razionalizzazione avviato nel 2015, il Comune di Castelfranco in Miscano mantiene una sola partecipazione societaria pari allo 0,22 % della società consortile a responsabilità limitata ASMENET, la quale svolge servizi per la PA. Come evincibile dalla relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione, continua il Sindaco, non è previsto un nuovo piano di razionalizzazione.

All'intervento del Sindaco non fanno seguito ulteriori interventi;

**RITENUTO** di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nell'allegato;

**CON** votazione unanime dall'esito favorevole espressa nei modi di legge dai Consiglieri presenti in aula;

### DELIBERA:

di **APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare**" avanzata dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario ed il regolamento ad essa allegato.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON** votazione unanime dall'esito favorevole espressa nei modi di legge dai Consiglieri presenti in aula;

### DELIBERA:

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:47.



# COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022

c.f. 82002270625 - p.iva: 00437840622

iban: IT5020855375651090000310023 - Codice ipa: c\_c106

tel. 0824960066 - fax 0824960297

sito internet: [www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](http://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

posta elettronica certificata: [protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it)

**SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO**

e-mail: [ufficioragioneria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it](mailto:ufficioragioneria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it)

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.</b>
-----------------	--

### IL RESPONSABILE del SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

#### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

#### PREMESSO che:

- l'articolo 20, co 1, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

**CONSIDERATO** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**POSTO** pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfranco in Miscano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RILEVATO** che:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- il Comune di Castelfranco in Miscano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**PRESO ATTO** che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 01/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i

risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: *" il processo di razionalizzazione - **nella sua formulazione straordinaria e periodica** - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

**RIBADITO** inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). **È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.**"*

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica** allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO**, pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Castelfranco in Miscano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
05166621218	ASMENET SOC. CONS. A R. L.	Via G. Porzio Napoli (NA) Italia	Società consortile a resp. limitata	82.99.99	0,22%	0%

**DATO ATTO** che la variazione dalla quota di partecipazione dell'Ente in Asmenet Soc. Cons. a r.l. dallo 0,24% al 31/12/2016 allo 0,22% al 31/12/2017 è stata determinata dall'ingresso di nuovi soci relativo all'anno 2017 come da comunicazione della società acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3924 del 10/12/2018, confermata da visura effettuata presso il Registro delle imprese - Archivio ufficiale della CCIAA (documento n. T\_299343751), in atti;

**PRESO ATTO** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, non è necessario predisporre un nuovo Piano di razionalizzazione per il 2018;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**SOTTOLINEATO** che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE:**

1. di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **APPROVARE** la **ricognizione al 31/12/2017** delle società in cui il Comune di Castelfranco in Miscano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella **relazione tecnica**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
3. di **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di **INOLTARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;

7. di **INVIARE** copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;

8. di **INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

9. di **DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

10. di **STABILIRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

*Castelfranco in Miscano, 10/12/2018*

**IL RESPONSABILE**

Avv. Antonio Pio Morcone

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario esprime, ai sensi dell'art.49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

Avv. Antonio Pio Morcone

*Castelfranco in Miscano, 10/12/2018*

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Avv. Antonio Pigo **MOBICONE**

Il Segretario Comunale  
Dott. Franchini Hermann

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, responsabile del settore competente alla pubblicazione attesta che il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato in copia all'Albo Pretorio Comunale in data 21-12-18 con n. 532 del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Castelfranco in Miscano, 24 DIC 2018

**ESEGUIBILITA'/ESECUTIVA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Castelfranco in Miscano, 20/12/2018

Il Segretario Comunale  
Dott. Franchini Hermann